



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione Civile

composto dai signori Magistrati:

dott. Marcello Testaquatra	Presidente rel.
dott. Calogero D. Cammarata	Giudice
dott.ssa Giuliana Guardo	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1422/2019 R.G. avente ad oggetto: <<azione di risarcimento danni per responsabilità civile dei magistrati ex Legge 117/1988>> promossa

DA

██████████ nato a Palermo il ██████████, ivi residente in Via ██████████ n.1, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e difende per mandato posto in calce all'atto di citazione.

-ATTORE-

Contro

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici in Caltanissetta via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliata.

-CONVENUTO-

Conclusioni per l'attore: "Il sottoscritto Avv. ██████████ n.q. di procuratore costituito del Sig. ██████████ nel procedimento di cui in epigrafe, ritenuto impugnativamente quanto ex adverso articolato et confermativamente quanto meglio dedotto nei propri scritti difensivi, precisa le conclusioni, riportandosi alle proprie difese et al proprio corredo probatorio, et chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc."

Conclusioni del convenuto così come indicate in sede di comparso di costituzione: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:



- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per il mancato esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione, secondo quanto esposto al punto 1) della presente comparsa;
- Nel merito, respingere la domanda avanzata da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.7.2019 l'attore ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa della responsabilità civile dei magistrati della sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Palermo che si erano succeduti nel corso degli anni nell'ambito della procedura R.G. Es. n. 496/2004, nonché dei loro ausiliari e/o estranei che avevano partecipato all'esercizio della funzione giudiziaria e chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificandolo in € 17.788,48, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.

In particolare, esponeva di essersi reso aggiudicatario, per la somma di € 100.000,00, di un appartamento sito in Palermo in Via [REDACTED] e relative pertinenze, essendo stato emesso in seguito alla detta aggiudicazione decreto di trasferimento n. 267/2016 del 21.10.2016, a firma del G.E. dott.ssa Rossana Guzzo, preceduto da regolare perizia.

Tuttavia, in seguito all'aggiudicazione ed al decreto di trasferimento scopriva di non avere acquistato la piena proprietà dell'immobile ma la proprietà superficiana, vedendosi costretto a sottoscrivere apposita convenzione con l'Ente proprietario, preceduto dall'esborso di € 17.788,48.

L'attore aveva provato a comporre la *quaestio* in via stragiudiziale, ma senza esito positivo.

Pertanto, non essendo spirato il termine prescrizione e non essendo possibili la modifica o la revoca del provvedimento, nonché ulteriori rimedi stragiudiziali, l'attore era costretto ad incardinare il presente giudizio e chiedere la relativa tutela risarcitoria, posto che, da quanto sopra esposto, ne derivava la responsabilità del competente magistrato e dei suoi ausiliari la cui colposa condotta integrava la fattispecie di cui alla legge 117/1988 e succ. mod.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, la quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 117/1988, per mancato esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione e, nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto.



Veniva effettuata la comunicazione della pendenza del presente procedimento ai magistrati "il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio", ai sensi dell'art. 6 L. n. 117/1988, senza che nessuno dei predetti interessati alla pretesa risarcitoria si costituiva in giudizio.

La causa veniva istruita con produzione documentale e all'udienza del 4.10.2021, svoltasi a trattazione scritta, sulle conclusioni sopra riportate, veniva posta in decisione.

Solamente l'attore depositava nel termine assegnato la comparsa conclusionale, senza replica.

.....

Preliminarmente deve essere rilevata la tempestività dell'azione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 117/1988.

In particolare, si deve evidenziare che l'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella sua attuale formulazione, prevede che: *"L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile"*.

Nel caso di specie, il decreto di trasferimento è stato emesso in data 21.10.2016 e l'atto di citazione notificato alla controparte in data 5.7.2019.

Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 117/1988, per mancato esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione.

Al riguardo, infatti, la suddetta norma stabiliva che: *"l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno"*.

Nel caso di specie, l'odierno attore, avverso il decreto di trasferimento, avrebbe dovuto esperire il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

In particolare, rappresentata come costituisse *ius receptum* il principio secondo cui l'aggiudicatario di un bene pignorato ha l'onere di far valere l'ipotesi di *aliquid pro alio* con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quest'ultima deve essere esperita comunque – nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione – entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 7708/2014).



La superiore eccezione è infondata e deve, essere, pertanto rigettata, potendosi, al riguardo, condividere le argomentazioni formulate dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale, alle quali il collegio può riportarsi, dovendosi evidenziare che proprio dal precedente giurisprudenziale citato in sede di comparsa di costituzione viene precisato che l'ipotesi attinente alla categoria del cd. *aliud pro alio* è estranea al caso di specie, atteso che la stessa viene in rilievo "... quando la cosa oggetto della vendita forzata risulta successivamente al trasferimento, essere sensibilmente diversa da quella sulla quale è caduta l'offerta dell'aggiudicatario, nonché da quella indicata negli atti del procedimento ed in particolare nell'atto finale di trasferimento, viene meno il nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale specificato e determinato nell'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa volontà dell'organo giurisdizionale, conseguendone la sostanziale nullità ed il diritto dell'aggiudicatario a ripetere ciò che finisce col trovarsi versato senza adeguata ragione giustificatrice" (cfr. in motivazione la sentenza della Suprema Corte sopra ricordata).

Nel caso in esame, pertanto, all'attore non era dato il rimedio indicato dalla parte convenuta, atteso che l'immobile trasferito era proprio quello di cui agli atti della procedura senza alcuna differenza sotto il profilo della sua individuazione catastale, consistenza ed estensione, con l'unica differenza riguardante il diritto trasferito che avrebbe dovuto essere indicato nella proprietà superficiana e non nella piena proprietà come in effetti era avvenuto.

Ne consegue l'ammissibilità dell'azione esperita dall'attore.

Nel merito, invece, l'azione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.

Anche sotto tale profilo, devono essere condivise le argomentazioni svolte dall'attore in sede di atto introduttivo e di comparsa conclusionale, alle quali il collegio può riportarsi, atteso che risulta dagli atti depositati che già dal novembre del 2005 era stata acquisita agli atti della procedura esecutiva in questione la certificazione notarile sulla base della quale era stato evidenziato con gli appositi richiami normativi che il debitore esecutato, e relativamente all'immobile poi trasferito all'attore, era titolare della proprietà superficiana e non della piena proprietà.

Di tale indicazione, nel corso degli anni e delle ulteriori operazioni di vendita, non si era tenuto conto e nell'atto di trasferimento era stata trasferita la piena proprietà degli immobili citati nell'atto introduttivo.

Deve, pertanto, ritenersi sussistere l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 117/1988, richiamata dall'attore, nella parte in cui con il decreto di trasferimento si è affermato un fatto la cui esistenza era incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero che il debitore esecutato era pieno proprietario degli immobili pignorati e che, pertanto, tale piena proprietà poteva essere trasferita all'aggiudicatario.

Diversamente, era indubbio dagli atti del procedimento, ed in particolare dalla certificazione notarile, che il debitore non era pieno proprietario dell'immobile ma proprietario superficiano.

Anche in ordine a tale aspetto non può essere condivisa l'argomentazione formulata dalla parte convenuta secondo cui in effetti si era trattato del trasferimento di un diritto reale analogo a quello della proprietà, salvo solo il limite derivante nei confronti del concedente e del negozio di costituzione del diritto.



Infatti, seppure si tratta di diritti (quello del pieno proprietario e quello del proprietario superficario) del tutto analoghi, gli stessi non sono esattamente sovrapponibili, avendo, infatti, generato la necessità nell'aggiudicatario di dovere stipulare una convenzione con l'Ente concedente per risolvere la problematica e fare coincidere il diritto trasferito in sede di procedura esecutiva con l'effettiva titolarità del diritto di piena proprietà in capo al [REDACTED] con i relativi costi indicati in sede di atto introduttivo.

In effetti, sulle operazioni amministrative cui è stato costretto il [REDACTED] per risolvere la sopra indicata problematica e sui conseguenti esborsi, non è stata svolta dalla parte convenuta alcuna contestazione e le somme ivi indicate, sostenute da adeguata documentazione, possono essere prese a base della chiesta tutela risarcitoria, dovendo, quindi, il convenuto essere condannato al relativo risarcimento del danno ingiusto cagionato all'attore in seguito al decreto di trasferimento sopra ricordato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei relativi esborsi e fino all'effettivo pagamento.

Per quanto attiene, invece, ai magistrati ai quali imputare la detta responsabilità per il danno cagionato, si deve precisare che, dalla documentazione versata in atti dall'attore emerge con certezza il magistrato che ha emesso il decreto di trasferimento, mentre relativamente agli altri che si sono succeduti, non risulta se non per alcune indicazioni fornite dalla parte convenuta il nominativo di altri che si sarebbero succeduti nella procedura esecutiva, senza che, in effetti, si comprenda chi ha emesso gli ulteriori atti prodromici al ricordato trasferimento.

Comunque, anche a prescindere da quanto sopra, gli atti propedeutici a quello finale che determina il trasferimento del diritto dal debitore all'aggiudicatario non determinano direttamente il danno ingiusto, potendo in ogni momento della procedura, d'ufficio, o su impulso di parte, essere modificati, rettificati ed integrati, per cui la responsabilità per il danno causato al [REDACTED] deve essere limitata al magistrato che ha emesso il decreto di trasferimento del diritto all'attore, ossia la dott.ssa Rossana Guzzo.

Per quanto attiene, poi, gli altri soggetti indicati in citazione, ausiliari del giudice e custode, gli stessi sono estranei al giudizio di responsabilità ex legge 117/2018 ed in ordine ai medesimi ogni valutazione deve essere omessa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in favore dell'attore, in relazione al valore della causa (da 5.200,01 ad e 26.000,00), in complessivi € 4.262,00, di cui € 27,00 per rimborso spese, € 875,00 per la fase studio, € 740,00 per la fase introduttiva, ed € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro-tempore, dichiara [REDACTED] [REDACTED] responsabile dei danni causati all'attore in relazione al decreto di trasferimento emesso nell'ambito della procedura esecutiva 496/2004 R.G. Es. e, per l'effetto, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in



persona del Presidente pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 17.788,48, oltre rivalutazione ed interessi legali, così come in parte motiva, a titolo di risarcimento danni.

Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore dell'attore, in € 4.262,00, di cui € 27,00 per rimborso spese e la rimanente parte per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Caltanissetta nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 18 marzo 2022.

Il Presidente est.

Dott. Marcello Testaquatra





TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia all' Avv. S. [REDACTED] [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED]

[REDACTED]

R.G. 1422/2019 – Sent. n.257/2022

Caltanissetta, 12/04/2022

II CANCELLIERE

Fulvia Miccichè

Spedizione esecutiva rilasciata telematicamente ai sensi della L. 176/20 – art. 26 -9 bis